

ALLEGATI

ALLEGATO A.

Circolare del Ministro degli affari esteri (Visconti Venosta), in data 29 novembre 1900 ai regi agenti diplomatici e consolari per notizie intorno all'emigrazione e alle colonie italiane.

In febbraio del 1901 si procederà al censimento della popolazione del regno; ed è mio desiderio che complemento dell'importante indagine sia un'altra indagine, non meno utile, da compiersi contemporaneamente all'estero, per parte dei regi ufficiali diplomatici e consolari.

Il favore con cui fu accolto il libro intitolato " Emigrazione e colonie „, pubblicato nel 1893 per cura di questo Ministero, e contenente pregevolissime monografie di regi ufficiali diplomatici e consolari sulle condizioni delle rispettive circoscrizioni nei rapporti coll'emigrazione italiana, è indice del successo che non potrà mancare ad una nuova, identica pubblicazione.

Adesso, come allora, non trattasi, nè sarebbe fattibile, di compiere un censimento degli italiani dimoranti all'estero; ma, come era detto nella circolare ministeriale del 24 febbraio 1891, occorrerà che i regi ufficiali diplomatici e consolari, pur non trascurando le ricerche per la determinazione di cifre per quanto è possibile prossime alla verità, curino in special modo la raccolta di dati e di fatti che valgano a delineare, e nel bene e nel male, la fisionomia e l'organismo di ciascuna corrente migratoria e di ciascuna colonia.

Così, quanto alle indagini statistiche, essi vorranno procurarsi informazioni:

1° attingendo ai censimenti di data vicina al nostro ed interessando i locali governi, mediante offerta di reciprocità, a compiere stralci dai censimenti medesimi, per sceverare le cifre che riguardano gli Italiani, senza che per ciò siano da farsi elenchi nominativi degli Italiani in essi registrati;

2° ricorrendo all'opera dei regi uffici dipendenti, delle società italiane, dei nostri connazionali più colti, residenti nelle varie frazioni amministrative della circoscrizione, perchè raccolgano notizie statistiche e le confortino con opportune considerazioni;

3° chiedendo alle società ferroviarie ed alle imprese di qualsiasi genere, che hanno lavori in corso in luoghi distanti dai centri abitati, il numero d'Italiani da esse assoldato;

4° tenendo conto degli studi demografici che fossero pubblicati da autorità o da privati, dai quali si possano trarre argomenti atti ad accertare il numero degli Italiani, avuto riguardo, ben inteso, alle differenze che sieno il portato delle legislazioni locali sulla nazionalità e sulla naturalizzazione.

Quanto, poi, alla parte descrittiva e critica del lavoro, che i regi ufficiali diplomatici e consolari sono chiamati a redigere, è mio desiderio che tutti diano succinto, ma accurato svolgimento alle seguenti materie:

Organizzazione politica, estensione, popolazione, monete, pesi, misure dello Stato o del Possedimento di rispettiva residenza. (Questo punto sarà svolto soltanto dalla regia autorità diplomatica o consolare avente sede nella capitale dello Stato o del Possedimento).

Storia, nei fatti più salienti, dell'immigrazione italiana nell'ultimo decennio.

Se questa abbia carattere di permanente o di temporanea, e da quali provincie d'Italia sia specialmente fornita.

Crisi politiche ed economiche nei loro rapporti coll'immigrazione; rigurgiti, spostamenti, accrescimenti e diminuzioni dell'immigrazione italiana, e cause principali.

Legislazione e regolamenti locali in materia d'immigrazione; questioni di nazionalità e di naturalizzazione.

Come l'immigrante sia accolto, ricoverato, avviato ai lavori.

A quali occupazioni si dia l'immigrazione libera, a quali l'immigrazione introdotta per conto del Governo, delle provincie, di società, di privati.

Norme per la cessione di terreni; prezzi secondo le località e la produttività.

Mercedi per gli agricoltori giornalieri.

Comunicazioni, vitto, assistenza medica, istruzione nelle varie colonie.

Rapporti tra i profitti e le spese del colono concessionario di terre, e rapporti tra i profitti e le spese del colono giornaliero.

Numero, anche approssimativo, degli Italiani proprietari e dei coltivatori per conto proprio; valore delle proprietà rustiche italiane.

Condizioni delle colonie urbane; caratteri dominanti; professioni, arti, mestieri.

Mercedi; rapporti fra queste e le condizioni di esistenza.

Istituti italiani di credito, istruzione, assistenza e previdenza.

Camere di commercio.

Proprietà immobiliari italiane; depositi nelle banche.

Relazioni tra la ricerca e l'offerta della mano d'opera.

Tendenze del governo locale ad incoraggiare od a restringere l'immigrazione italiana.

Se siano in vigore provvedimenti governativi o municipali, in forza dei quali gli stranieri siano esclusi dal prender parte a determinati lavori.

Di quali documenti debba essere munito l'Italiano per essere ammesso ad entrare in paese, a risiedervi ed a lavorare.

Leggi e regolamenti locali in materia d'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, e contro le malattie, in quanto siano applicabili agli operai stranieri. Restrizioni, in determinati casi, a danno di operai stranieri e delle rispettive famiglie.

Leggi protettrici delle donne e dei minorenni ammessi a lavoro in fabbriche, opifici, fornaci, vetrerie, ecc.

Condizioni, affinchè medici, ingegneri, farmacisti, avvocati, ecc., italiani siano ammessi ad esercitare la loro professione.

Linee marittime o ferroviarie in comunicazione coll'Italia; distanze; durata dei viaggi; prezzi pel trasporto di passeggeri; vie da percorrersi preferibilmente, per ragioni di comodità e di economia.

Proporzioni fra i trasporti d'Italiani effettuati da navi nazionali, e quelli effettuati da navi straniere.

Proporzioni fra il numero d'Italiani provenienti da porti italiani e quello d'Italiani provenienti da porti stranieri.

Quadri statistici secondo le norme ed in base ai criteri sopra manifestati.

I regi ufficiali diplomatici e consolari vorranno farmi pervenire i loro rapporti non più tardi del 30 settembre 1901 ed accusarmi, intanto, ricevuta della presente circolare.

ALLEGATO II.

Circolare del Ministro dell'interno (Giolitti) in data 11 aprile 1901, ai Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci del Regno.

Come è noto, la nuova legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, ispirata alle più alte ragioni della vita nazionale, ha per iscopo la tutela degli emigranti, sia nei luoghi di origine del movimento, sia nel viaggio, sia nei luoghi di destinazione.

Ma, mentre per la sua attuazione imminente si sta preparando da apposita Commissione il relativo regolamento, in questo periodo di transizione fra l'impero della legge 1888 e la nuova, lo acuirsi dei gravi inconvenienti ai quali la nuova legge intende riparare, impone al Governo il dovere della massima vigilanza per tutte quelle opportune disposizioni che fossero richieste dall'urgenza e dalla gravità del complesso problema.

Una concatenazione momentanea di cause diverse, dalle condizioni disagiate delle nostre classi proletarie alle condizioni di lavoro migliorate in talune regioni dell'America, dagli incitamenti locali alle facilitazioni di viaggi marittimi sussidiati o gratuiti, ha dato in questo momento all'esodo dei nostri connazionali un vivo e straordinario impulso, che accenna piuttosto ad aumentare che a decrescere.

Dinnanzi a questo fenomeno importante che implica in sé gravi e molteplici interessi, in attesa che la nuova legge entri in funzione, occorre che l'azione governativa si spieghi colla massima oculatezza ed energia a tutela degli emigranti.

Come si sa, finchè non siano pubblicati i regolamenti per l'esecuzione della suddetta legge, sono sempre in vigore le disposizioni di quella del 30 dicembre 1888, n. 5866, e del regolamento approvato col regio decreto 21 gennaio 1892, n. 39.

Però il Governo ha già provveduto alla nomina del Commissario Generale della emigrazione, iniziando un'opera di preparazione che si andrà man mano intensificando col far convergere gradatamente i vari servizi per la emigrazione nel Commissariato, in cui debbono poi definitivamente accentrarsi con unità d'intenti e di lavoro.

A questo fine i signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci del Regno sono autorizzati, sin d'ora, a corrispondere direttamente col « Commissario Ge-

nerale della emigrazione » presso il Ministero degli affari esteri, nell'interesse degli emigranti delle loro rispettive località (1).

Mentre perciò si continua l'applicazione e la esecuzione della legge (come si è detto ancora vigente) del 30 dicembre 1888 e del relativo regolamento, dovranno i signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci rivolgersi al detto Commissario Generale, sia per le difficoltà che possono presentarsi nel passaggio della legge suaccennata alla nuova o per le questioni riferentisi alla interpretazione ed attuazione di quest'ultima, sia per tutto ciò che riguarda il rilascio dei passaporti agli emigranti in dipendenza delle disposizioni del nuovo e già vigente regolamento 31 gennaio ultimo scorso.

Saranno pure posti alla diretta dipendenza del Commissario Generale speciali funzionari incaricati provvisoriamente delle mansioni d'ispettore di emigrazione nei porti d'imbarco, affinchè così la tutela del Governo verso gli emigranti si espliciti contemporaneamente ove maggiore è la loro affluenza e più facile il verificarsi dei deplorati inconvenienti, sia per quanto si riferisce alla loro temporanea permanenza in quei luoghi prima dell'imbarco, sia per tutto ciò che riflette la loro partenza.

Il Ministro della marina, d'accordo col Commissario Generale, provvederà perchè sui piroscafi che si apparecchiano a salpare dai porti di Napoli e di Genova per le due Americhe gli emigranti vengano accompagnati da un Commissario governativo, che vegli durante il viaggio all'esatto adempimento delle provvidenze igieniche prescritte dal legislatore a loro tutela.

E finalmente, in attesa che possano tradursi in atto le disposizioni della nuova legge per la istituzione di uffici di protezione, d'informazione e di avviamento al lavoro negli Stati ove si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, il Ministro degli affari esteri ha fatto già viva raccomandazione alle rappresentanze italiane in quei paesi, affinchè raddoppino di vigilanza e di cure verso i nostri connazionali che là si dirigono in cerca di lavoro e che purtroppo sono vittime di abili ed ingordi raggiratori.

In armonia con queste varie disposizioni debbo intanto richiamare l'attenzione dei signori Prefetti intorno a due altri argomenti.

Il Governo dello Stato di San Paolo (Brasile), che aveva concessa l'introduzione con trasporto gratuito di ventimila emigranti, la maggior parte italiani, da effettuarsi da qualsiasi armatore durante il corrente anno, ha con-

(1) Con speciale disposizione del Ministro delle poste e telegrafi sarà provveduto alla franchigia postale e telegrafica per la corrispondenza del Commissariato e degli ispettori dell'emigrazione tra loro e con tutte le Autorità del Regno, governative e comunali, nonché coi presidenti dei Comitati mandamentali e comunali.

cluso più recentemente speciali contratti con varie imprese per il trasporto gratuito di altri trentamila immigranti, quasi tutti dell'Italia.

Questa forma di emigrazione è una di quelle che per il passato diede luogo sovente ad esodi incomposti e non abbastanza protetti contro avidi speculazioni. E mentre il Governo si augura che queste ravvivate correnti migratorie verso una delle migliori regioni del Brasile costituiscano nel campo del lavoro nuovi vincoli di reciproca solidarietà fra i due paesi, sente dall'altro il debito di vegliare a che esse si svolgano in modo fecondo per le classi lavoratrici italiane. E invita i signori Prefetti ad informare con sollecitudine il Commissariato Generale della emigrazione di ogni inconveniente, perchè possa prendere in tempo quei provvedimenti che reputasse opportuni.

Giova altresì avvertire che a guarentigia ed in beneficio degli emigranti sono state affidate alle Autorità municipali le operazioni preliminari per il rilascio dei passaporti, a norma delle istruzioni 1° febbraio 1901 date dal Ministero degli affari esteri per l'esecuzione del regio decreto 31 gennaio scorso.

Raccomando intanto ai signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci di dare la massima pubblicità alla presente e di comunicare con sollecitudine al detto Commissario Generale della emigrazione tutte quelle informazioni che potranno contribuire alla più completa e rapida applicazione della nuova legge.

ALLEGATO **B** bis.

Circolare del Ministro degli affari esteri (Prinetti), in data 12 aprile 1901, ai regi agenti diplomatici e consolari, intorno alla legge sull'emigrazione.

Richiamo l'attenzione dei regi agenti all'estero sulla nuova legge per l'emigrazione, inserita nel Bollettino del febbraio scorso, la quale viene a modificare grandemente il compito e le facoltà spettanti al regio Governo in materia di emigrazione e per conseguenza ad attribuire una non lieve responsabilità morale a questo Ministero, cui spetta di applicarla.

L'entrata in vigore della legge stessa si approssima, essendo già molto inoltrata la compilazione del relativo regolamento ed avendo già il regio Go-

verno incaricato delle funzioni di commissario generale il comm. Luigi Bodio, consigliere di Stato, senatore del Regno.

Occorre, pertanto, che i regi agenti si preparino, mediante uno studio accurato delle nuove disposizioni legislative, a facilitarne, per quanto li concerne, l'applicazione, chiedendo, ove d'uopo, al commissario generale tutti quegli schiarimenti che ritenessero necessari.

Essi dovranno inoltre esaminare se le speciali condizioni del paese cui si estende la rispettiva loro giurisdizione consiglino di prendere, fin d'ora, qualche provvedimento o di promuovere in proposito qualche intesa col Governo locale, nel qual caso si compiaceranno di avvertirne con sollecitudine.

Colgo infine quest'occasione per segnalare eziandio alla speciale loro attenzione la eccezionale emigrazione che si sta svolgendo in questi mesi, facendo loro notare come, pur non essendo ancora in vigore la nuova legge e non potendosi per ciò far uso delle facoltà e dei mezzi da questa consentiti, sia tuttavia necessario che essi raddoppino la loro vigilanza onde evitare che si verifichino inconvenienti.

Confido, anche per questo, nel senno e nella diligenza dei regi agenti, dai quali gradirò intanto un cenno di riscontro della presente.

ALLEGATO C.

Circolare n. 2 del Commissariato dell'emigrazione, in data 14 agosto 1901, ai Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci del Regno.

Colla circolare 11 aprile u. s., n. 137/535, il Ministro dell'interno ha richiamato l'attenzione dei signori Prefetti sulle disposizioni più importanti contenute nella legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione.

Nell'inviare ai signori Prefetti una copia del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, stimo opportuno di aggiungere alcuni schiarimenti.

Tratta di fanciulli. — È noto che in parecchi opifici all'estero si impiegano fanciulli italiani in occupazioni insalubri o pericolose, non trovandosi fra le persone del luogo chi si adatti a siffatti lavori.

Con circolare in data d'oggi diretta ai Sindaci, questo Commissariato ha

ricordato il divieto di rilasciare passaporti o libretti di lavoro a minori degli anni 15, quando vi sia fondato motivo di credere che si vogliano condurre all'estero per impiegarli in industrie dannose alla salute o pericolose.

Ad infrenare questo traffico si provvede col rendere obbligatorio il libretto di lavoro (modulo *A*), di cui negli articoli 2 della legge e 4 del regolamento, per tutti i minori degli anni 15 che vanno all'estero a scopo di lavoro, eccettuati quelli che emigrano a paesi transoceanici in compagnia di qualche persona della propria famiglia.

Tale obbligo renderà meno incerta l'azione repressiva per parte degli agenti della forza pubblica, massime alle frontiere e nei porti d'imbarco. Per altro, occorre una più diligente azione preventiva nei Comuni del regno che danno maggiori contingenti a questa specie di emigrazione.

Prego di voler disporre affinchè nei comuni suddetti si eserciti una scrupolosa vigilanza dagli agenti governativi, per accertare che le autorità municipali applichino rigorosamente le relative disposizioni della legge e del regolamento.

E a proposito dei libretti di lavoro debbo avvertire che sono autorizzati i Sindaci dei comuni a far domanda diretta alla prefettura o sottoprefettura del numero di esemplari che ad essi ne occorra approssimativamente per il servizio di un anno. Le prefetture e sottoprefetture riuniscono le domande dei comuni e chiedono all'Economato generale dello Stato (Ministero di agricoltura, industria e commercio) la quantità complessiva dei libretti, che poi distribuiscono ai Comuni richiedenti.

I Comuni ricevono senza spesa questi libretti e danno conto trimestralmente alla prefettura o sottoprefettura del numero dei libretti distribuiti e del numero delle copie rimaste.

Passaporti. — Le disposizioni relative al rilascio dei passaporti sono di grande importanza. Conviene perciò che i signori Prefetti invigilino affinchè alle domande di passaporto loro inviate dai Sindaci o dalle autorità militari sia dato corso nel termine voluto dall'art. 5 della legge sull'emigrazione. Questa sollecitudine gioverà anche a far diminuire il numero di coloro che si recano all'estero senza passaporto e che si espongono al pericolo, non solo di non trovare occupazione, ma altresì di essere respinti dalle autorità del paese di destinazione.

Comitati mandamentali e comunali. — La tutela degli emigranti comincia nei rispettivi Comuni di origine. Perciò faccio preghiera ai signori Prefetti di voler indicare a questo Commissariato i capoluoghi di mandamento della loro provincia, nei quali essi reputino utile la formazione di un Comitato, ed anche quei Comuni nei quali, per la speciale importanza del movimento emigratorio, potrebbe essere opportuno istituire un Comitato locale. Vorranno

in tali casi tenere presenti le disposizioni dell'art. 27 del regolamento, per indicare a questo Commissariato i nomi delle persone da chiamarsi a far parte dei Comitati medesimi.

Ricordo ad ogni buon fine che, per l'art. 26 del regolamento, l'istituzione del Comitato è obbligatoria in quei Comuni, nei quali ha sede un rappresentante di vettore.

Per la formazione di questi Comitati si rammenta che, giusta l'art. 10 della legge, dove esistano Società operaie od agricole, un rappresentante di esse, scelto dal Consiglio comunale, dovrebbe far parte del Comitato. Siccome però è probabile che i Consigli comunali non possano subito riunirsi per designare questo rappresentante, così il Commissariato, valendosi delle facoltà concessegli dal regio decreto 10 luglio scorso, intende di far funzionare i Comitati anche prima che siano completati colla nomina del rappresentante delle suddette Società. Rimango in attesa che i signori Prefetti mi mettano fin d'ora in grado di costituire i Comitati provvisori come sopra indicati.

Patronati per la protezione degli emigranti. — Qualora in una provincia fossero già costituiti patronati o altre istituzioni di protezione degli emigranti, i signori Prefetti favoriranno informarne questo Commissariato, inviandogli copia dei loro atti o statuti o almeno un sunto dei medesimi.

Pubblicazioni concernenti l'emigrazione. — L'art. 17 della legge e gli articoli 69 e 70 del regolamento provvedono ad evitare che gli emigranti siano ingannati con manifesti, circolari, opuscoli o guide contenenti notizie o indicazioni false. Occorre perciò che i signori Prefetti invitino gli uffici di P. S. ad invigilare a che le prescrizioni suddette siano esattamente osservate e avvertano tutte le tipografie della provincia dell'obbligo fatto al tipografo di rimettere alle autorità stesse cinque esemplari dei suddetti stampati.

Commissioni arbitrali. — Dalla lettura degli art. 26 e 27 della legge e 84 del regolamento i signori Prefetti rileveranno la necessità di provvedere perchè siano nominati dal Consiglio provinciale i due membri di cui la legge deferisce ad esso la scelta. Inoltre i signori Prefetti designeranno il consigliere di prefettura relatore e l'impiegato cancelliere.

L'ufficio di cancelleria della commissione dovrà essere tenuto in perfetto ordine.

Ogni mese ciascuna prefettura invierà al Commissariato un elenco nominativo dei reclami ricevuti, delle cause in corso di istruttoria e di quelle definite.

Uffici di P. S. di frontiera e uffici di P. S. negli scali marittimi. — Ai signori Prefetti delle provincie di confine e di quelle aventi un porto che

non è sede d'ispettorato dell'emigrazione si fa speciale preghiera di curare che abbiano pratica attuazione il 18° paragrafo dell'art. 32 della legge e gli articoli 36, 37, 78 (ultima parte), 185, 186, 187 e 188 del regolamento, per ciò che riguarda la tutela degli emigranti che partono per le vie di terra, ovvero da porti diversi da quelli di Genova, Napoli e Palermo.

È nota la facilità colla quale i nostri emigranti sono attratti, con lusinghe ed inganni, a varcare le frontiere di terra, per essere inviati a prendere imbarco in porti esteri, a beneficio di armatori stranieri; ed è noto del pari che questo traffico è esercitato da arruolatori clandestini residenti nel regno, di accordo con agenti di emigrazione stabiliti al di là del confine italiano. Soltanto l'azione vigile delle autorità di P. S. di confine potrà mettere un freno all'abuso, provvedendo affinché, in armonia con quanto dispongono gli articoli 36, 156, 185 e 186 del regolamento, nè per la via di terra, nè dai porti minori del regno si formino correnti irregolari di emigrazione.

A raggiungere l'intento, gli stessi funzionari avranno cura di mettersi in corrispondenza diretta cogli ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli e Palermo e col Commissariato.

Gioverà che sia incoraggiato lo zelo di detti ufficiali di P. S. e di ogni altro funzionario chiamato a cooperare nei servizi dell'emigrazione. Questo Commissariato non mancherà, poi, di segnalare al Ministero dell'interno quelli tra essi che si mostreranno meritevoli di encomio speciale.

Avverto che la presente circolare ed una copia del volume che contiene il regolamento vengono spedite direttamente dal Commissariato ai signori Sottoprefetti e Commissari distrettuali.

ALLEGATO **D.**

Elenco delle Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno che furono invitate a dare il proprio voto per la nomina del loro rappresentante nel Consiglio dell'emigrazione, in seguito agli accordi presi coi Prefetti e coi Sindaci delle rispettive città.

Genova.

1. Società di M. S. fra i capitani marittimi liguri.
2. " " fra i commessi di commercio.
3. Compagnia cooperativa fra operai pesatori del porto
4. Confederazione operaia.

5. Federazione delle Società esercenti.
6. Fratellanza artigiana genovese.
7. Società di M. S. fuochisti marittimi.
8. " giornalieri di porto franco.
9. " Risorgimento operaio.

Napoli.

10. Società di M. S. *La Vigilante* fra capi scaricanti e capi stivatori.
11. " fra le maestranze del R. Arsenale.
12. Società centrale operaia.
13. Società di M. S. fra i venditori di corallo.
14. " delle guide dello scalo marittimo.
15. " fra i battellieri del porto.
16. " dei porta-bagagli.
17. " degli scaricanti di carbon fossile.
18. " fra gli operai dell'officina di costruzioni d'artiglieria.

Venezia.

19. Società di M. S. generale fra operai veneziani.
20. " fra il personale della Società veneta lagunare di navigazione.
21. " fra barcaioli.
22. " fra carpentieri e calafati.
23. " Francesco Morosini fra operai arsenalotti.
24. " fra operai artieri e facchini alla Giudecca.
25. " fra macchinisti e fuochisti ferroviari.
26. " fra macchinisti e fuochisti.

Palermo.

27. Società di M. S. Vincenzo di Bartolo fra la gente di mare.
28. " Paolo Paternostro fra operai marittimi.
29. " Ignazio Noera fra capitani marittimi.
30. Camera del lavoro, sezione *Operai agrumari*.
31. " " *Marinai e fuochisti*.
32. " " *Lega metallurgica mandamento Molo*.
33. " " *Barcaioli*.
34. " " *Scaricanti*.

Livorno.

- 35. Società operaia di M. S. G. Garibaldi.
- 36. Società di M. S. Fratellanza artigiana G. Garibaldi.
- 37. " Carlo Bini.
- 38. " Infortuni sul lavoro fra caricatori e scaricatori di navi.
- 39. " fra scaricatori di carboni.
- 40. " fra litografi, tipografi ed arti affini.

Messina.

- 41. Società operaia di M. S.

Catania.

- 42. Società di M. S. fra pescatori e marinai.
- 43. " Figli dell'Etna.
- 44. " Cooperativa manovali e muratori.
- 45. " Figli del lavoro.
- 46. Associazione fra gli operai del porto.
- 47. Circolo degli operai.
- 48. Società di M. S. fra gli scalpellini.
- 49. " fra lavoranti fornai.

Bari.

- 50. Società di M. S. fra barbieri.
- 51. " fra calzolai.
- 52. " Cooperativa mista.
- 53. " fra facchini S. Ferdinando.
- 54. " fra facchini del commercio.
- 55. " fra facchini della dogana.
- 56. " fra muratori.

Ancona.

- 57. Società di M. S. Volontari Garibaldini.
 - 58. " fra cuochi e camerieri.
 - 59. " Dorica.
 - 60. " fra barbieri e parrucchieri.
 - 61. " muratori ed arti affini.
 - 62. " circolo Mazzini.
 - 63. Associazione generale di M. S.
-

ALLEGATO E.

Consiglio dell'emigrazione.

(Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1901, n. 9).

1. **Lampertico** comm. Fedele, senatore del Regno, presidente;
2. **Luzzatti** prof. Luigi, deputato al Parlamento, vice presidente;
3. **Pantano** dott. Edoardo, deputato al Parlamento;
4. **Bodio** comm. Luigi, senatore del Regno, commissario generale dell'emigrazione, delegato del Ministero degli affari esteri;
5. **Buonerba** comm. Salvatore, ispettore generale di pubblica sicurezza, delegato del Ministero dell'interno;
6. **Mortara** comm. Augusto, ispettore generale, delegato del Ministero del tesoro;
7. **Gambetta** cav. Federico, direttore capo di divisione, delegato del Ministero della marina;
8. **Grossi** prof. avv. Vincenzo, libero docente di etnologia americana nella regia Università di Genova, delegato del Ministero della istruzione pubblica;
9. **De' Negri** comm. Carlo, direttore generale della statistica, delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
10. **Astorri** Giulio (direttore dell'Unione cooperativa editrice), delegato della Lega nazionale delle Società cooperative italiane;
11. **Barzilai** avv. Salvatore, deputato al Parlamento, delegato delle principali Società di mutuo soccorso stabilite nelle più importanti città marittime del Regno;
12. **Miraglia** comm. Nicola, direttore generale del Banco di Napoli.

ALLEGATO F.

Commissione permanente di vigilanza sul fondo per l'emigrazione;

nominata dai due rami del Parlamento nella Sessione XXI, 1900-1901.

1. **Luzzatti** prof. Luigi, deputato al Parlamento, presidente;
2. **Lampertico** comm. Fedele, senatore del Regno;
3. **Adamoli** comm. Giulio, senatore del Regno;
4. **Cavasola** comm. Giannetto, senatore del Regno;
5. **Morandi** comm. Luigi, deputato al Parlamento;
6. **Pantano** dottor Edoardo, deputato al Parlamento.

ALLEGATO G.

**Circolare n. 20 del Commissariato dell'emigrazione, in data 26 gennaio 1902,
ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione.**

Costituiti i Comitati mandamentali e comunali, a norma dell'art. 10 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e dell'art. 27 del relativo regolamento, il Commissariato stima opportuno di dare le seguenti norme direttive per la loro azione.

I Comitati dovranno informare gli emigranti degli atti da presentarsi e delle formalità da compiersi per ottenere il passaporto, come degli altri documenti che possono occorrere.

Avranno cura di fornire indicazioni sui mezzi di trasporto, sulle società od armatori aventi linee di navigazione per i paesi ai quali l'emigrante intende recarsi, sui prezzi dei noli, sulla durata normale del viaggio, come pure sui porti di partenza e di arrivo.

Faranno conoscere le condizioni dei paesi di immigrazione e di colonizzazione, specialmente per ciò che riguarda il lavoro ed il genere di occupazione in cui è da ritenere che sia più facile trovar impiego, dissuadendo gli emigranti dal recarsi in paesi, nei quali, per speciali condizioni, non possano trovare occupazione o vadano incontro a pericoli e sofferenze. Così pure daranno notizia degli uffici di informazione, di protezione e di lavoro, a cui gli emigranti possono rivolgersi al loro arrivo in paesi stranieri.

Il Commissariato avrà cura di tenere i Comitati al corrente di quanto riguarda le linee di navigazione, i prezzi di passaggio, le partenze dei piroscafi ed invierà loro quelle notizie sui paesi di immigrazione italiana che giovi divulgare.

I Comitati dovranno inoltre mettere in guardia gli emigranti contro le possibili frodi, quando avessero raccolto un risparmio e volessero metterlo a frutto o spedirlo in patria, facendo sapere che il servizio del risparmio e delle rimesse degli emigrati italiani fu per legge affidato al Banco di Napoli, che lo esercita per mezzo dei suoi corrispondenti all'estero, senza mire di speculazione.

Dovranno mettere in guardia gli emigranti contro ogni assicurazione che venisse loro data dai rappresentanti di vettori, senza costituire un impegno formale d'imbarco; il quale impegno non può risultare che dal rilascio del biglietto di viaggio. Dovranno pure esortarli a non vendere le proprie masse-

rizie, nè abbandonare il lavoro finchè non abbiano la certezza di poter partire, ed a non recarsi al porto d'imbarco prima del giorno precedente a quello indicato nel biglietto per la partenza.

L'opera dei Comitati potrà riuscire utile nell'esercitare una severa vigilanza sui rappresentanti locali dei vettori, affinchè non commettano abusi in danno degli emigranti. I Comitati faranno conoscere a questi ultimi i diritti che la legge conferisce loro, le garanzie ed i mezzi che hanno per farli valere e le norme da seguire per i reclami da portarsi innanzi alle Commissioni arbitrali contro i vettori o contro i loro rappresentanti.

Infine i Comitati coadiuveranno le autorità pubbliche e gli emigranti stessi, nel raccogliere le prove delle frodi commesse in materia d'emigrazione, per denunciarle alle autorità giudiziarie.

Alcuni membri dei Comitati, come i medici ed i ministri del culto, sono specialmente adatti a consigliare ed assistere gli emigranti per il loro stesso ufficio, che li pone in continua ed immediata relazione con operai e contadini e la conoscenza che hanno dei loro bisogni deve eccitarli a quest'opera di carità civile.

Il Commissariato fa particolare affidamento sui delegati di società operaie ed agricole, che siano stati scelti a far parte dei Comitati. Essi sono in grado di conoscere gli inganni di cui gli emigranti sono spesso vittime da parte dei rappresentanti dei vettori o di altre persone interessate.

I Comitati possono rivolgersi al Commissariato per quelle più particolari informazioni che credessero utile di chiedere nell'interesse degli emigranti.

ALLEGATO II.

Compagnie, armatori e noleggiatori che ebbero patente provvisoria di vettore, per il trasporto di emigranti (1).

Linee di navigazione

* 1. SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA	1 ^a Genova - Napoli - Brasile - Plata.
	2 ^a Palermo-Nuova Orleans.
	3 ^a Genova - Napoli - Nuova York.

(1) I vettori segnati con un asterisco hanno ottenuto licenza speciale pel trasporto di emigranti con viaggio gratuito al Brasile.

Linee di navigazione

2. NORDDEUTSCHER LLOYD di Brema, rappresentato in Napoli dal mandatario *Vincenzo De Luca fu Giacomo* . . . Genova-Napoli-Nuova York.
- * 3. SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE " LA VELOCE „. 1^a Genova - Napoli - Brasile - Plata.
2^a Genova-Centro America.
3^a Genova - Napoli - Nuova York.
4. SOCIETÀ ANGLO-ITALIANA, rappresentata dal suo direttore *Giuseppe Borriello* (Napoli), noleggiatore di piroscafi della *Anchor Line* 1^a Napoli-Nuova York.
2^a Palermo-Nuova Orleans.
- * 5. TRANSPORTS MARITIMES À VAPEUR di Marsiglia, rappresentata in Genova dal mandatario *G. Francesco Giovanelli* . Genova-Napoli-Brasile-Plata.
6. SOCIETÀ ITALIANA DI TRASPORTI MARITIMI " PATRIA „, rappresentata dal cav. *Vincenzo De Luca fu Antonio* (Napoli), noleggiatore di piroscafi della *Fabre Line* Napoli-Nuova York.
7. FORNARI GIUSEPPE DI FERDINANDO (Napoli), noleggiatore di piroscafi della *Prince Line* Napoli-Genova-Palermo-Nuova York.
8. SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE " ITALIA „ (Genova), rappresentata dal signor *Jan Wilmink*, proprietaria di due piroscafi e noleggiatrice di altri due (*La Plata* e *Antonina*) della Società Amburghese-Sud-Americana Genova-Plata.
- * 9. SOCIETÀ " LA LIGURE-BRASILIANA „ di Genova 1^a Genova - Napoli - Brasile - Plata.
2^a Genova - Parà - Amazzoni (Brasile).

10. COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
(1) (con imbarco degli emigranti all'Havre), rappresentata in Roma dal
mandatario cav. *Luigi Corner*. . . . Havre-Nuova York.
- Linee di navigazione
11. HAMBURG-AMERIKA LINIE, rappresentata
in Genova dal mandatario *Tomattheo
Ferrari* Genova-Napoli-Nuova York.
12. LUIS HUGUET Y FURRIOL, gerente arma-
tore dei piroscafi di *Hijo de J. Jover
y Serra* (già Società *Gelidense*), rap-
presentato in Genova dal mandatario
Emilio Manfrone Genova-Napoli-Plata.
13. ERCOLE SAVIOTTI DI CARLO (Genova),
noleggiatore dei piroscafi della Società
"Puglia", *Regina Elena* e *Calabro*. . Genova-Buenos Ayres - Rosa-
rio di Santa Fè.
14. ITALO OBERTI (Genova), noleggiatore del
piroscafo *Balilla*. Genova-Plata.
15. COMPAGNIA TRANSATLANTICA SPAGNUOLA
(Barcellona), rappresentata provviso-
riamente in Genova dal mandatario
Cesare Ratti 1^a Genova-Nuova York.
2^a Genova-America Centrale.
3^a Genova-Plata.
- *16. OTTAVIO ZINO (Genova), proprietario
del piroscafo *Equità* Genova-Plata.
17. DOMINION LINE, rappresentata in Napoli
dal suo mandatario cav. *Nicola Ferolla* Napoli-Boston.

(1) Autorizzata ad operare nell'alta e media Italia entro i limiti meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

ALLEGATO I.

Circolare n. 18 del Commissariato dell'emigrazione, in data 22 novembre 1901, ai Sindaci del Regno, circa i libretti di lavoro.

Debbo richiamare l'attenzione dei signori Sindaci sull'applicazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione e art. 4 del regolamento.

È accaduto che i Sindaci di parecchi Comuni abbiano ritenuto non essere obbligatorio il libretto del lavoro, oltre al passaporto, per i minori di anni quindici, che emigrano per paesi europei in compagnia dei genitori o di persone della loro famiglia. Le autorità di pubblica sicurezza hanno dovuto, in osservanza alle disposizioni della legge, fermare al confine i minorenni non muniti di libretto e non lasciarli proseguire il viaggio per l'estero.

Qualora la mancanza del libretto dipenda, non da frode o da deliberato proposito di eludere la legge da parte dei genitori o di chi ha potestà sui minorenni, ma da erronea interpretazione della legge da parte delle autorità comunali, è evidente la responsabilità in cui queste incorrono per i danni che possono venire ai minori ed alle loro famiglie dall'interruzione del viaggio e dal ritardato proseguimento di esso per l'estero.

Le disposizioni di legge alle quali i Sindaci debbono rigorosamente attenersi sono le seguenti:

Il libretto, di cui — oltre al passaporto — debbono essere forniti i minori che si recano all'estero a scopo di lavoro, è *obbligatorio* per i minori di anni quindici che emigrano per paesi non transoceanici (ossia per paesi di Europa), anche se siano accompagnati dai genitori o da persone di famiglia. Il libretto è *pure obbligatorio* per i minori di anni quindici che emigrano per paesi transoceanici (ossia per paesi dell'America) senza essere accompagnati da persone di famiglia. Il libretto *non è obbligatorio* nel caso in cui i minori di anni quindici emigrino per paesi transoceanici e siano accompagnati da qualcuno della loro famiglia.

I libretti di lavoro per i minorenni devono essere provveduti a spese dei Comuni (1).

(1) I Comuni si potranno fornire presso il signor Giacinto Tosso, legatore di libri, stabilito in Roma, via dell'Impresa, n. 8, ai seguenti prezzi:

Pacco postale di 50 libretti, franco per tutto il Regno (pagamento anticipato per mezzo di cartolina vaglia od altrimenti) lire 6.50; per quantità minore di 50 copie il prezzo è di centesimi 13 per esemplare, oltre alla spesa postale. Le lettere e i valori saranno, dai Sindaci, spediti direttamente al signor Tosso.

ALLEGATO I.

Istruzioni concernenti alberghi e locande autorizzati a fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori, date dal Commissariato dell'emigrazione il 14 agosto 1901.

Per la esecuzione degli art. 22 e 32 (paragrafi 9, 15 e 20) della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e dell'art. 78 del relativo regolamento valgono le seguenti disposizioni:

1° Gli esercenti alberghi e locande di Genova, Napoli e Palermo, che intendono di munirsi della prescritta autorizzazione per fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori, debbono farne domanda al Prefetto, su carta bollata da lire 0. 60.

Alla domanda dovrà essere unita la tabella del vitto che l'esercente si propone di somministrare agli emigranti, al prezzo che sarà previamente stabilito dal Prefetto. Il vitto stesso dovrà essere distribuito in tre razioni giornaliere, cioè al mattino, a mezzodì e alla sera.

L'esercizio subirà un'ispezione d'idoneità per parte di una Commissione di funzionari nominata dal Prefetto.

2° La Commissione accerterà:

a) il numero massimo di emigranti che può alloggiare l'albergo o la locanda e lo spazio d'aria assegnato nei dormitori per ogni emigrante;

b) l'esistenza di una camera adatta per infermeria e di un bagno a doccia tiepida;

c) le condizioni generali d'igiene di tutto l'esercizio, segnatamente della cucina, dei refettori e dei dormitori.

3° Per i fanciulli maggiori di quattro anni e minori di dieci è dovuta all'esercente mezza retta, e un quarto di retta per i minori di quattro anni, esclusi i bambini lattanti, pei quali nulla è dovuto.

4° Dal giorno in cui funzioneranno gli alberghi e le locande autorizzati dal Prefetto, cesserà la facoltà di provvedere il vitto e l'alloggio (dovuto dai vettori agli emigranti prima della partenza) sia a bordo dei piroscafi, sia in altri esercizi non muniti della speciale autorizzazione del Prefetto.

5° L'ispettore dell'emigrazione curerà che gli incaricati dei vettori, muniti di tessera di riconoscimento, si trovino allo scalo ferroviario o marittimo ad ogni arrivo di gruppi di emigranti, affine di condurli negli esercizi autorizzati, in cui debbono essere forniti di vitto e di alloggio a spese del vettore, dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza al giorno in cui la partenza avvenga, o durante il tempo che verrà determi-

nato dall'ispettore nei casi speciali previsti dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione.

6° I predetti incaricati dei vettori dovranno assistere gli emigranti e facilitare ad essi ogni operazione inerente alla partenza.

Per i servizi prestati, di cui nel presente e nel precedente articolo, non è dovuto dagli emigranti alcun compenso agli incaricati del vettore.

7° In caso di trascuranza o negligenza degli incaricati dei vettori, gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'ispettorato dell'emigrazione, in servizio permanente presso gli scali ferroviari e marittimi, accompagneranno essi stessi negli esercizi autorizzati gli emigranti che hanno diritto al vitto ed all'alloggio a carico dei vettori, salvo i provvedimenti di legge verso chi sia in colpa per il mancato servizio.

8° Un medico igienista, scelto dal Prefetto fra i sanitari locali esercenti, visiterà giornalmente, ed ogni volta che lo richieda l'autorità, gli alberghi e le locande che alloggiano emigranti, tanto a scopo di invigilare sulle condizioni igieniche degli esercizi, quanto per assistere gli infermi, e per promuovere gli opportuni provvedimenti, affinchè questi siano convenientemente assistiti o ricoverati nell'ospedale locale. Nel caso in cui tra gli alloggiati il medico degli emigranti trovasse persone affette da mali sospetti d'essere contagiosi o da infermità tali da far ritenere che esse possano venir respinte al porto d'arrivo, ne informerà d'urgenza l'ispettore dell'emigrazione.

9° La speciale autorizzazione rilasciata dal Prefetto agli esercenti alberghi o locande per fornire vitto e alloggio agli emigranti sarà revocata per motivi concernenti l'ordine pubblico o la pubblica salute, o quando l'esercente non adempia agli obblighi assunti, o rifiuti di uniformarsi alle disposizioni che saranno date, in casi speciali, dal Prefetto o dall'ispettore dell'emigrazione.

ALLEGATO M.

Circolare n. 11 del Commissariato dell'emigrazione, in data 22 ottobre 1901, ai Vettori di emigranti, circa i biglietti d'imbarco per gli emigranti di ritorno nel Regno.

Sono giunte al Commissariato dell'emigrazione insistenti lagnanze circa un inconveniente che si verifica nei porti americani dell'Atlantico, nei quali gli emigranti italiani prendono imbarco per far ritorno nel Regno.

L'inconveniente consiste in ciò, che gli agenti della Società di naviga-

zione e degli armatori stabiliti nei porti suddetti pubblicano talora manifesti e diramano circolari, annunciando la partenza di un piroscafo per un determinato giorno. Le subagenzie da essi dipendenti, sparse nell'interno degli Stati, danno pubblicità all'annuncio e vendono biglietti d'imbarco, sui quali hanno cura di apporre la formula: *non si garantisce il giorno della partenza*. Il compratore del biglietto o non legge questa clausola accessoria, perchè conosce il tenore dei manifesti già pubblicati, o non sa leggere, ovvero, provenendo da paesi di campagna ed avendo ormai liquidato ogni suo interesse, non può disdire l'imbarco. Avviene poi che, giunto al porto ove dovrebbe subito imbarcarsi, trova che il piroscafo non è neppure arrivato: va alla agenzia, ma gli viene risposto che la formula stampata sul biglietto è esplicita e non si accolgono reclami; e così gruppi di individui, e spesso famiglie numerose, sono costretti a ricoverarsi in una locanda ed a sacrificare, per alcuni giorni di dimora, buona parte delle loro economie.

Il Commissariato dell'emigrazione nel richiamare l'attenzione dei Vettori di emigranti su tali irregolarità, non dubita che ad esse sarà posto riparo mediante rigorose istruzioni, che i Vettori stessi vorranno trasmettere sollecitamente alle loro agenzie stabilite nei porti americani sull'Atlantico, ordinando che vengano date con esattezza le indicazioni relative alla partenza dei piroscafi e sia soppressa nei biglietti d'imbarco la clausola: *non si garantisce il giorno della partenza* od altra equivalente.

Quando ciò non avvenisse, il Commissariato provocherà la adozione di provvedimenti speciali, giusta quanto è disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 170 del regolamento sull'emigrazione.

I signori Vettori sono pregati di accusare ricevuta della presente comunicazione.

ALLEGATO **M** bis.

Circolare del Ministro degli affari esteri (Prinetti), in data 21 dicembre 1901, ai regi agenti diplomatici e consolari circa il lavoro dei minorenni.

Per opera dei regi consoli e di benemeriti cittadini volontariamente ad essi associatisi, si poterono, in questi ultimi mesi, liberare da inumano trattamento e restituire in patria non pochi fanciulli italiani che ingordi speculatori avevano tratto a pernicioso lavoro nelle vetriere del mezzodi della Francia. In questa occasione potè pur troppo accertarsi che, non nel solo

mezzodi della Francia, e non nella sola industria vetraria, ragazzi italiani sono oggetto di infame speculazione. Ond'è che, risolti come siamo a provvedere che abbia completo raggiungimento lo scopo a cui mira la nuova legge sull'emigrazione (31 gennaio 1901) negli articoli 2, 3 e 4, riguardanti lo sfruttamento del lavoro dei fanciulli emigranti, dobbiamo per stretto obbligo perseguire, con ogni mezzo e dove e sempre che ci sarà possibile, gli arruolatori di minorenni, e coloro che li conducano e impieghino all'estero nelle circostanze di età e di lavoro previste dai citati articoli.

Sarebbe perciò utile al regio Ministero possedere dati precisi sull'impiego dei fanciulli italiani, quale si verifica nei diversi paesi; e cioè: in primo luogo, sull'importanza numerica dell'emigrazione dei minorenni in ciascuna circoscrizione, sul genere d'industrie in cui vengono impiegati, sulle condizioni e sul trattamento che subiscono, sulle provincie da cui generalmente provengono; in secondo luogo, sul modo in cui la legislazione del paese regola tale materia, sulle disposizioni dell'autorità locale e sull'appoggio che presta o presterebbe alla repressione anche delle contravvenzioni alla legge nostra; come pure sulla possibilità e sul modo di colpire gli sfruttatori; e finalmente su qualsiasi altro elemento di fatto che possa illuminare il regio governo e dirigerne l'azione là ove ne sia sentito il bisogno.

Le sarò grato se si compiacerà di raccogliere con sollecitudine le informazioni accennate, per quanto concerne il distretto di Sua giurisdizione; e La prego di considerare che il compito per tal modo affidatole trae importanza, non solo da quanto la legge ed il regolamento sull'emigrazione prescrivono in tale materia, ma altresì e soprattutto dalle alte ragioni di umanità e di civiltà che vogliono la severa estirpazione di simile piaga.

ALLEGATO N.

Circolare n. 3 del Commissariato dell'emigrazione, in data 25 agosto 1901, ai Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno, circa l'emigrazione nel Canada.

È venuto a notizia di questo Commissariato che alcune agenzie di emigrazione stabilite in Svizzera in punti prossimi alla frontiera italiana hanno diffuso circolari e manifesti nel Regno per eccitare i nostri agricoltori ad emigrare al Canada, ove si domanderebbero da quel Governo ventimila persone, coll'assicurazione di una mercede giornaliera di 10 scellini (lire 12. 50), oltre il vitto, per la raccolta del grano nella provincia di Manitoba.

Avverto anzitutto che nessuna notizia è giunta al Governo italiano, nè al Commissariato dell'emigrazione, la quale possa avvalorare le promesse contenute nelle suddette pubblicazioni.

All'opposto, devo ricordare quanto è avvenuto recentemente, allorchè una Compagnia straniera di navigazione volle compiere una speculazione di trasporto di emigranti al Canada, valendosi di agenzie svizzere e di agenzie italiane. Tutti conoscono l'esito disgraziato che sortirono quelle spedizioni e le sofferenze e privazioni a cui andarono incontro i nostri connazionali, portati nel Canada in una stagione in cui, per l'inclemenza del clima, non potevano trovare occupazione immediata e proficua, tantochè molti di essi dovettero recarsi a proprie spese negli Stati Uniti od attendere nel Canada un'occasione propizia per impiegarsi.

Anche quanto si offre ora è certamente contrario alla stato reale delle cose, poichè è noto che il raccolto del grano, date le condizioni più favorevoli pei lavoratori, non può durare più di un mese e che nelle zone frumentarie dell'America del nord le operazioni della mietitura si fanno con macchine, così da rendere impossibile l'impiego di un numero grande di operai.

Oltre a ciò, le suddette agenzie svizzere, mentre offrono lavoro altamente remuneratore nel Canada, indicano poi nei loro manifesti, come punti di destinazione degli emigranti, una serie di località, situate non già nel Canada, ma bensì negli Stati Uniti (come New York, Boston, Chicago, San Francisco, ecc.), promettendo il biglietto di viaggio senza obbligo di esibire il passaporto per l'estero.

A questo proposito devo fare le seguenti osservazioni:

1° L'offerta di queste varie destinazioni ha evidentemente per iscopo di raccogliere il maggior numero di emigranti che sia possibile, senza preoccupazione della sorte che possa essere loro riservata in America;

2° Ciò potrebbe costituire una grave contravvenzione alle leggi degli Stati Uniti sull'emigrazione, essendo noto che anche per i confini di terra quel Governo applica le stesse misure che vigono per l'entrata nel territorio dell'Unione per la via dei suoi porti; cosicchè quei nostri emigranti che volessero entrare negli Stati Uniti per la frontiera del Canada, senza essere in regola con le leggi americane, sarebbero respinti;

3° Lo stesso fatto, che le agenzie svizzere promettono l'imbarco, mediante pagamento anticipato del biglietto di viaggio, senza che l'emigrante sia munito di regolare passaporto per l'estero, costituisce una violazione delle leggi italiane sull'emigrazione ed espone l'emigrante stesso a difficoltà grandi nei paesi di destinazione;

4° Infine l'eccitare emigranti italiani a prendere imbarco su piroscafi stranieri non soggetti alla vigilanza delle nostre autorità, pone gli emigranti

nella impossibilità di far valere i loro reclami, come potrebbero fare quando viaggiassero su piroscafi appartenenti a chi è munito della patente di vettore.

In vista precisamente degli inganni che possono compiersi a danno dei nostri emigranti per opera di agenzie straniere, il regolamento per l'emigrazione commina gravi pene contro chiunque, cittadino o straniero, stando all'estero, diffonde nel Regno circolari o manifesti aventi per fine di promuovere l'emigrazione di cittadini italiani in contravvenzione alla legge, ovvero pubblica scientemente notizie o indicazioni false al fine di attirare gli emigranti verso una determinata regione.

Per le ragioni fin qui esposte, faccio vive raccomandazioni ai signori Prefetti e Sottoprefetti di voler ordinare, per mezzo delle autorità da essi dipendenti, il sequestro delle pubblicazioni sopra accennate e dare la massima diffusione a queste notizie, comunicandole anche alla stampa locale.
